



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
Ex SAQ VII

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Parmigiano Reggiano" registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza del Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 148 del 21 giugno 1996,

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano";

Visto il Regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito la Regione Emilia Romagna nel cui territorio ricade la zona di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano DOP;

Viste le conseguenze causate dal sisma del 20 e 29 maggio sull'attività dei soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP Parmigiano Reggiano, che effettuano il condizionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta;

Vista la circolare della Regione Lombardia, ASL di Mantova che reca disposizioni in merito agli interventi da attuare per far fronte alle previsioni di cui al D.L. 74/2012 per la definizione di agibilità sismica delle strutture;

Vista la circolare del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna che prevede che le attività produttive ubicate nei comuni di cui al D.L. 74/2012 possano riprendere solo previa acquisizione del certificato di agibilità sismica;

Considerato che a seguito dell'imposizione delle misure sanitarie di cui ai citati provvedimenti talune aziende coinvolte direttamente o indirettamente dalle conseguenze degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 non possono effettuare il condizionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta all'interno della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione;

Visto l'art. 9, par. 4 del Regolamento (CE) n. 510/2006 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano DOP ai sensi del citato art. 9, par. 4 del citato del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP "Parmigiano Reggiano" attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:


PROVVEDE:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione Parmigiano Reggiano registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP Parmigiano Reggiano acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è temporanea e non può estendersi oltre il 28 febbraio 2013.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Piero Sanna



pp



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
Ex SAQ VII

**Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
Parmigiano Reggiano ai sensi dell' art. 9 paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 510/2006**

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 229 del 1 ottobre 2011, nel paragrafo Standard di produzione del formaggio, dove viene previsto che il condizionamento del formaggio Parmigiano-Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo, è integrato dal testo seguente:

"I soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP Parmigiano Reggiano che effettuano il condizionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta coinvolti direttamente o indirettamente dalle conseguenze degli eventi sismici del 20e 29 maggio 2012, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare di produzione della DOP Parmigiano Reggiano, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente modifica sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono effettuare il condizionamento anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione fino al 28 febbraio 2013 a condizione che:

- *sia garantito il rispetto delle procedure di condizionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta definite dal disciplinare di produzione;*
- *le procedure di condizionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta avvengano in stabilimenti già inseriti nel sistema di controllo della denominazione alla data della presente modifica".*